



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III – Stato Civile

Servizi Demografici
Prot. Uscita del 18/06/2012
Numero: **0007165**
Classifica: area 3

F/



Roma,

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI 38100 TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI 39100 BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA – Servizio Affari di Prefettura
Piazza della Repubblica, 15 11100 AOSTA

- e, per conoscenza:

- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA 90100 PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie
Uff. III ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo ROMA

- ALL'ANCI
Via dei Prefetti, 46 ROMA

- ALL'ANUSCA
Via dei Mille, 35E/F 40024 CASTEL S.PIETRO TERME (BO)



Ministero dell'Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Area III – Stato Civile

- ALLA DeA – Demografici Associati
c/o Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160

56021 CASCINA (PI)

CIRCOLARE N. 16

OGGETTO: Falsi riconoscimenti di paternità e obblighi degli ufficiali dello stato civile.

Sono pervenute a questo Ministero segnalazioni relative a casi di “*compravendita di minori stranieri*” da parte di coppie coniugate italiane, attraverso falsi atti di riconoscimento di paternità.

A tal proposito, si ritiene opportuno che venga richiamata l'attenzione degli ufficiali dello stato civile sulla necessità di ottemperare con la dovuta tempestività ed attenzione a quanto disposto dall'art. 74 della legge n. 184 del 1983 che prevede:

“Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'avvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. Il tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento. Ed ancora: “Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento, il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile.”

Quanto sopra, al fine di consentire alla competente autorità giudiziaria, quando riceve le comunicazioni suddette, di poter assumere i necessari provvedimenti a tutela dei minori coinvolti.

Si prega di voler informare i Sigg. Sindaci di quanto sopra riportato.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Giovanna Menghini)